



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 19 settembre 2011

Prot. n. 3749/ARA OR/ml

Oggetto: manovre fiscali
“estive” 2011.
Circolare n. 1.

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Ai Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

e-mail

e, p.c. Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO

LORO SEDI

e-mail

Si richiamano le numerose richieste di chiarimenti ed informazioni sulle “manovre fiscali estive” che il Governo ha realizzato; l’ultima in particolare (*decreto-legge n. 138 del 13.8.2011*) modificata diverse volte, con disposizioni che entravano ed uscivano con grande velocità, cosa mai vista -*a questi livelli*- prima d’ora e che ha lasciato allibiti moltissimi osservatori, anche europei, con gli effetti che poi si sono visti sulla credibilità del nostro Paese.

Del tutto ovvio che in questo gigantesco affastellarsi di disposizioni nuove e mutevoli, gli iscritti e gli stessi Presidenti provinciali non si raccapezzino più.

E’ perciò opportuno riassumere la questione a ricordare che i provvedimenti urgenti adottati dal Governo nel periodo 13 maggio-13 agosto 2011 sono stati ben tre, tutti assunti con decreto-legge, e precisamente:

- decreto-legge 13.5.2011 n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011 n. 106;
- decreto-legge 6.7.2011 n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111;
- decreto-legge 13.8.2011 n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148;

trattandosi di decreti-legge le norme sono subito esecutive.

UFFICIO DI PRESIDENZA: Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ - www.agrotecnici.it

Tel. 0543.720.908 - Fax 0543.795.263 - E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it

SEDE: presso il Ministero della Giustizia - Via Arenula, 71 - 00186 ROMA - Tel. 06.6813.4383 - 06.6885.2531 - 06.6885.2082

Con la presente Circolare si intende fare il punto sulle prime due misure economiche (legge n. 106/2011 e n. 111/2011), con una successiva Circolare sulla restante disposizione (legge n. 148./2011), ovviamente con riferimento alle sole norme d'interesse professionale che, per i primi due provvedimenti, sono le seguenti:

1. **Rivalutazione terreni:** viene reintrodotta la facoltà di rivalutare, tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva, i valori delle partecipazioni societarie e dei terreni edificabili posseduti alla data del 1.7.2011. La perizia di stima dovrà essere asseverata entro il 30.6.2012 da un **tecnico abilitato** (gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati iscritti nell'Albo lo sono) ed il versamento della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva dovuta dovrà essere effettuato anch'esso entro il 30.6.2012. In caso di precedente rideterminazione del valore è possibile compensare l'importo dell'imposta sostitutiva versata a suo tempo oppure chiedere il rimborso.
2. **Regime dei minimi:** dal 1.1.2012 il regime dei contribuenti minimi di cui alla legge n. 244/2007 sarà riservato esclusivamente ad imprenditori e professionisti che intraprendono o hanno intrapreso un'attività dopo il 31.12.2007; l'imposta sostitutiva **scenderà dal 20% al 5%** e la permanenza massima nel regime è fissata in 5 anni oppure, in deroga a tale limite, il regime è applicabile fino al compimento dei 35 anni di età (*ad esempio: un contribuente che intraprende l'attività nel corso del 28esimo anno di età, potrà usufruire del regime agevolato fino al compimento del 35esimo anno*).
Chi era già nel regime dei minimi e, dopo il 1.1.2012, non potrà più avvalersi di questa disposizione potrà comunque beneficiare di un regime naturale semplificato (*esonero dall'IRAP dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili e dai versamenti periodici IVA*).
3. **Credito di imposta per le assunzioni nel Mezzogiorno:** è stato introdotto un credito di imposta per l'assunzione di lavoratori, con contratto a tempo indeterminato, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia.
Le nuove assunzioni debbono riguardare:

- lavoratori svantaggiati (*disoccupati da 6 mesi, ovvero altri casi per legge indicati*);
- lavoratori molto svantaggiati (*disoccupati da 24 mesi*);

le assunzioni devono essere a tempo indeterminato ed essere fatte nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore del decreto legge n. 70/2011 (*cioè entro il 12.5.2012*). La disposizione non è però ancora operativa, in attesa dell'approvazione europea.

E' comunque previsto che il credito d'imposta sia nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione, elevati a 24 mesi nel caso di lavoratori molto svantaggiati. Il credito si determina quale differenza tra il numero di lavoratori a tempo indeterminato rilevato ogni mese ed il numero medio di lavoratori a tempo indeterminato presenti nei 12 mesi antecedenti il 13 luglio; il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione entro 3 anni dalla data di assunzione dei lavoratori.

4. **Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno:** è stato reintrodotta il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (*la c.d. Tremonti Sud*) e le Regioni interessate sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; la norma non è però operativa perché si attende il decreto ministeriale che ne stabilisce le modalità di fruizione.
5. **Distribuzione dei beni d'imposta:** è stato raddoppiato, passando da € 5.164 ad € 10000 il valore dei beni ormai obsoleti per i quali è possibile procedere alla "distruzione" tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio; per i beni il cui valore sia superiore a tale soglia resta vigente l'obbligo del verbale redatto da pubblici ufficiali o notai.
6. **Studi di settore:** sono state incrementate le sanzioni in caso di omessa presentazione del modello.
7. **Chiusura delle partite IVA inattive:** per fare ordine nella grande quantità di P.IVA aperte è stata prevista la revoca delle partite IVA per le quali non sia esercitata l'attività per 3 annualità consecutive, stesse conseguenze in caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale IVA. E' stata inoltre introdotta una mini sanatoria per la chiusura delle partite IVA con pagamento della sanzione ridotta (€ 129,00) per la mancata dichiarazione di cessazione attività, utilizzando il codice tributo 8110. Gli iscritti nell'Albo che non avessero provveduto alla chiusura di una P.IVA inutilizzata è bene utilizzino questa disposizione di favore.
8. **Accatastamento immobili ex-rurali:** entro il 30.9.2011, ai fini del riconoscimento della ruralità, i contribuenti interessati possono presentare una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categorie A/6 o D/10; alla domanda deve essere allegata un'autocertificazione attestante il possesso, da almeno un quinquennio dei requisiti di ruralità dell'immobile.
9. **Spesometro:** è pienamente in vigore dal 1 luglio 2011. Con questo sgraziato termine si intende quel sistema di monitoraggio delle transazioni economiche introdotto lo scorso anno dal Governo, per tenere sotto controllo acquisti e cessioni tanto di beni che di servizi allo scopo, viene detto, di combattere l'evasione fiscale.

Dettagliate notizie sullo spesometro

Lo "spesometro", da più d'uno giudicato "invasivo" della sfera personale dei cittadini, ha lo scopo di rafforzare gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria per il contrasto dei comportamenti fraudolenti, soprattutto in materia di IVA, in quanto l'Amministrazione Finanziaria sarà a conoscenza di tutte le spese (*anche di importo non particolarmente significativo*) poste in essere da parte di ciascun contribuente e quindi potrà valutare se il reddito da questi dichiarato sia conforme o meno al proprio tenore di vita; ciò che stupisce di più è che questo adempimento è stato voluto ed istituito da un Governo che nel suo programma elettorale prometteva di ridurre gli

adempimenti burocratici a carico di cittadini ed imprese.

Ad ogni modo la norma esiste e va applicata; tuttavia chi registra i dati dei propri Clienti deve essere consapevole che si tramuteranno in informazioni che verranno acquisite ed elaborate dall'Amministrazione Finanziaria.

Cos'è lo "spesometro": è il monitoraggio di tutte le operazioni fatturate e non fatturate sopra un certo importo, e precisamente:

- sino al 30 giugno 2011 le operazioni oltre i 25.000,00 € al netto d'IVA,
- dal 1 luglio 2011 le operazioni di importo superiore ai 3.000,00 € al netto d'IVA,

il monitoraggio consiste nella raccolta dei dati fiscali del soggetto che acquista dei beni o dei servizi sopra la soglia indicata ed il successivo invio all'Amministrazione Finanziaria di questi dati.

Chi deve raccogliere i dati e trasmetterli: devono farlo tutti i **soggetti passivi IVA** che cedono beni o servizi oltre i 3.000,00 di valore; per quanto riguarda gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati sono tenuti ad eseguire l'adempimento tutti coloro i quali, iscritti nell'Albo, hanno una P.IVA ed esercitano la relativa professione.

Attenzione agli acconti: si rammenta che l'importo da indicare nel periodo di riferimento (*cioè nell'anno*) è quello totale pagato per il bene od il servizio; pertanto se un professionista emette prima una fattura di acconto e poi una di saldo, ciascuna delle quali inferiore ai 3.000,00, ma nell'insieme superiori a tale soglia, deve segnalare l'operazione.

Casi di esenzione: non vanno segnalate le operazioni relative a premi di contratti assicurativi, od atti di compravendita, a pagamenti eseguiti con carte di credito italiane oltre a casi minori che qui non interessano (*si rimanda, per approfondimenti, alle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 184182/2010 e n. 92846/2011, pubblicate sul sito www.agrotecnici.it - Sezione NEWS*).

I Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e gli altri enti esenti dall'obbligo: con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del n. 92846/2011, sono stati esclusi dall'obbligo di porre in essere il monitoraggio dello "spesometro" le Amministrazioni Pubbliche, e più specificatamente lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico e **si ritiene che fra essi rientrino i Collegi locali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati** oltreché lo stesso Collegio Nazionale (*tale esclusione è giustificata dalle peculiari modalità di tenuta della contabilità, che potrebbero rendere particolarmente difficile l'individuazione delle operazioni da segnalare*).

Al riguardo si precisa che detti Enti sono esclusi dall'obbligo di procedere alle comunicazioni ma non il contrario, cioè a dire che le imprese o gli altri soggetti che ricevono somme di denaro da Enti pubblici per la fornitura di beni o di servizi, devono procedere a comunicare tale operazione.

Sono altresì esonerati dall'obbligo: i “contribuenti minimi”, per via della semplificazione degli adempimenti IVA loro concessa.

Elementi da indicare nella comunicazione: per ciascuna cessione di beni o prestazione di servizi di importo complessivamente superiore a 3.000,00 €va indicato:

- l'anno di riferimento;
- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del committente;
- i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti.

Termini entro cui eseguire la comunicazione: per le operazioni effettuate nel 2010 (*ma per quell'anno l'importo rilevante era di 25.000,00 € quindi molto alto*) il termine per comunicare i dati all'Amministrazione Finanziaria scade con il 31.10.2011.

Per le operazioni che si svolgono nel 2011 il termine scade con il 30 aprile 2012.

Modalità di comunicazione: avviene attraverso il servizio telematico *Entratel* o *Internet (Fisconline)* da parte dei soggetti che già presentano telematicamente le dichiarazioni dei redditi ed IVA di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni; **gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati rientrano fra gli intermediari autorizzati a tali invii, per conto dei propri clienti**, ai sensi del disposto combinato del DPR n. 322/1998 e del DM 19.4.2001.

La trasmissione telematica dei dati è effettuata utilizzando i prodotti *software* di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate; al momento però l'Agenzia non ha ancora distribuito alcunché e neppure le *software house* che si occupano di questi programmi ne hanno di già pronti.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Orlandi)